



Comune di Cesate

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 04/03/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 14/12/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/06/2025

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 - Abrogato.....	6
Art. 4 - Soggetto attivo.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Art. 6 - Soggetti passivi.....	7
Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 9 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali	9
Art. 9 bis - Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche	10
Art. 10 - Superficie degli immobili.....	12
TITOLO III – TARIFFE E RIDUZIONI	12
Art. 11 - Costo di gestione	12
Art. 12 - Determinazione della tariffa	13
Art. 13 - Piano Economico Finanziario (PEF).....	13
Art. 14 - Articolazione della tariffa	14
Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo	14
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche.....	14
Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche.....	15
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	16
Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	16

Art. 21 - Riduzione per le utenze non domestiche (UND) riferibili all'emergenza da Covid-19	16
Art. 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.....	17
Art. 23 - Riduzione per le utenze domestiche (UD) riferibili all'emergenza da Covid-19	17
Art. 24 - Altre agevolazioni	17
Art. 25 - Scuole statali.....	18
Art. 26 - Tributo giornaliero	18
Art. 27 - Tributo provinciale	19
Art. 27 bis – Componenti perequative	19
Art. 28 - Cumulabilità	20
Art. 29 - Obbligo di dichiarazione	21
Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	21
Art. 31 - Riscossione.....	22
Art. 32 - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione	23
Art. 33 - Modalità di versamento.....	24
Art. 34 – Funzionario Responsabile.....	24
Art. 35 - Accertamento	24
Art. 36 – Contenzioso.....	25
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni	25
Art. 38 - Clausola di adeguamento	25
Art. 39 - Disposizioni transitorie.....	25
Art. 40 – Trattamento dei dati personali	26
ALLEGATO A) - Categorie di utenze non domestiche	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "legge n. 147/2013"), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e tenuto conto della loro conferma ai sensi art.1, comma 738 e seguenti della legge n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, articolo 1, della legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compreso: carta cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compreso materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al d. lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti provenienti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c) d) ed e) del presente comma.
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie ed e gli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d. lgs. n. 152/2006:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, reso in privativa comunale, è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente, al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 3 - Abrogato

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente, o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Sono soggette al tributo le aree scoperte operative, dovendo intendersi per tali le superfici scoperte strumentali per lo svolgimento di una attività economica e a tal fine utilizzate (depositi esterni, parcheggi soggetti a pagamento, ecc.).
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione

di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i possessori o detentori o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non vi sia, di solito, la presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data fino a quando non sia predisposto all'uso;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa vigente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui ai successivi artt. 29 e 30 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.).
4. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile, ovvero sia sommariamente difficoltoso, definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

categoria	attività produttiva	percentuale di abbattimento
3	Distributori carburante	5%
5	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	10%
5	Autocarrozzerie	15%
5	Gommisti	15%
8	Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	10%
8	Tipografie artigiane	5%
8	Falegnamerie	10%
8	Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
8	Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	10%
8	Calzaturifici	10%
8	Laboratori fotografici	5%
13	Concerie, tintorie pelli	10%
13	Lavanderie	5%
14	Ospedali, Case di cura e di riposo	10%

5. Il riconoscimento della superficie non assoggettabile alla tassa sui rifiuti di cui al comma 1 e delle riduzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono subordinati ad apposita dichiarazione, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante le superfici produttive di rifiuti speciali, ovvero la categoria di attività ai sensi del comma 9, la tipologia di rifiuti per codice EER, e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi e comunque fino a variazione. In assenza della dichiarazione suddetta, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa sui rifiuti per l'intero anno solare.

Art. 9 - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza, a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.

2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.
3. La richiesta di detassazione delle superfici, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 180 (centottanta) giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali e, pertanto, essi non sono conferibili al servizio Comunale; i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 bis - Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell'elenco delle attività di cui all'allegato L-quinquies del d. lgs. n. 152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater della Parte IV del medesimo decreto, possono conferire al di fuori del servizio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
2. L'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo, determina l'esclusione della quota variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune specifica dichiarazione, a mezzo PEC, entro la data del 30 giugno dell'anno di riferimento, l'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune a mezzo PEC al Comune entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, con effetto dall'anno successivo.
5. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 1, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
6. Nel caso di richiesta di rientro antecedente la scadenza quinquennale, questa sarà subordinata all'accoglimento da parte del Comune da rilasciarsi dalla presentazione della richiesta medesima.

7. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 1, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.
9. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b. copia del contratto con l'operatore privato;
 - c. attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
10. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere le seguenti informazioni:

 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, viene comunicato l'esito della verifica.

11. Nonostante l'esonero dal conferimento di cui al comma 1 dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve corrispondere, comunque, la quota fissa

della tariffa e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), **nonché le componenti perequative di cui all'art. 27-bis del presente regolamento** il cui versamento deve effettuarsi nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Art. 10 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, dichiarata dal contribuente o accertata in via definitiva dal Comune.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647, articolo 1, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri-con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III – TARIFFE E RIDUZIONI

Art. 11 - Costo di gestione

1. Il tributo è istituito in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, articolo 1, della legge n. 147/2013, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa, determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile, rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano economico finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale; -

Art. 13 - Piano Economico Finanziario (PEF)

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti, contenuto nella deliberazione n. 443/2019, ovvero nelle successive disposizioni approvate in materia dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente Territorialmente Competente (ETC).
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente, approva.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Abrogato.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 32 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno del Piano Economico Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per gli alloggi a disposizione delle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune.
5. Per le unità abitative di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
6. Le porzioni di utenze domestiche destinate ad attività di Bed and Breakfast e similari sono inserite in apposita categoria non domestica. Tale superficie, così come dichiarata nella denuncia di inizio attività inviata al Comune, dovrà essere scorporata dalla restante superficie da quella dell'unità abitativa, per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nell'anno successivo nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali e delle aree tassabili l'importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all'interno del Piano Economico Finanziario.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell'utenza la tariffa per unità di superficie parametrata alla potenziale produttività di rifiuti anche in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile in rapporto alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di riciclo. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione K_d , indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per ciascuna categoria di utenza non domestica.
2. Per ottenere la riduzione di cui sopra, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.
3. La riduzione opera di regola mediante compensazione o rimborso alla prima scadenza utile.

Art. 21 - Riduzione per le utenze non domestiche (UND) riferibili all'emergenza da Covid-19

1. Per il solo anno 2020, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria da

Covid-19, per le utenze non domestiche, di cui all'Allegato A) della deliberazione 5 maggio 2020 – 158/2020/R/Rif, tabelle 1a) – 1b) – 2, è applicata la riduzione del 30% (trenta per cento) della parte variabile del tributo annuale.

Art. 22 - Riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **10% (dieci per cento)** della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, **corredata di idonea documentazione che comprovi il possesso o l'acquisto di apposita compostiera per praticare il compostaggio domestico in modo continuativo (scontrini/ricevute di acquisto, documentazione fotografica ecc.).**
3. La predetta istanza **ha effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della stessa** e sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
4. Con la presentazione della succitata istanza il soggetto passivo autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pratica di compostaggio.
5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione; in quest'ultimo caso, l'Ente procederà al recupero del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 23 - Riduzione per le utenze domestiche (UD) riferibili all'emergenza da Covid-19

1. Per il solo anno 2020, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, è applicata la riduzione del 20% (venti per cento) della parte variabile del tributo annuale alle utenze domestiche, le quali abbiano i requisiti stabiliti con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 24 - Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 57/bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Comune potrà intervenire con riduzioni della tariffa, per particolari situazioni emergenziali dovuti a cause di forza maggiore e imprevedibili, di tipo naturale (ad esempio alluvioni, inondazioni, eventi sismici), o di tipo sanitario (ad esempio epidemie virali), o di tipo economico-finanziario, in proporzione alla gravità dell'evento, con provvedimento adeguatamente motivato e adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 25 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è disciplinato dall'articolo 33/bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatré) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% (cinquanta per cento). E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico, la tariffa è stabilita applicando una parte fissa, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale della quota fissa del tributo, maggiorata del 100% (cento per cento) e, una parte variabile, commisurando la stessa al numero ed alla tipologia di sacchi messi a disposizione dal soggetto gestore del servizio, in relazione all'effettivo costo del servizio reso per la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatré) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "Canone", di cui all'articolo 1, commi da 816 e 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 27 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo comunale.
3. A norma del decreto ministeriale 1° luglio 2020, per l'annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% (cinque per cento) o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello di pagamento unificato F24.

Art. 27-Bis - Componenti perequative

1. **A fronte di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:**
 - **UR1,a:** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno;
 - **UR2,a:** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno;

1-bis. A fronte di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif, modificativa l'Allegato A della Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- *UR3, α , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti,*

- 2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.**
- 3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.**
- 4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.**
- 5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta e riversate nei termini indicati da ARERA.**
- 6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo.**

Art. 28 - Cumulabilità

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo al massimo su due riduzioni, più favorevoli al contribuente.

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I termini e le modalità di dichiarazione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) indirizzo di posta elettronica o l'indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduti);
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatoria per le utenze non domestiche);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 - Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 688, articolo 1 della legge n. 147/2013, ovvero per mezzo della piattaforma digitale PagoPa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze e deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019 (TITR), e successive modificazioni, in tema di trasparenza.
3. La corresponsione di quanto dovuto deve essere effettuata in tre rate, scadenti **rispettivamente al 31 luglio, al 30 settembre e al 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 (quarantanove) centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per il solo anno 2020 il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato in 2 (due) rate, scadenti ciascuna alla fine del mese di settembre e di novembre, o con unica soluzione entro la fine di settembre.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, secondo la disciplina vigente, a pena di decadenza entro il 31

dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notificazione.

7. L'avviso di accertamento contiene, altresì, l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titoli esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale. Le deliberazioni di differimento dei termini della Giunta, devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deliberazione medesima.

Art. 32 - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo del presente Regolamento, inoltrano la relativa dichiarazione entro il termine di **90 (novanta)** giorni dalla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro **90 (novanta)** giorni successivi a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o trasmessa in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo anche in assenza di detto invito.

Art. 33 - Modalità di versamento

1. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione all'ufficio tributi.

Art. 34 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 35 - Accertamento

1. Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, emergano violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti, o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati

o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notificazione, da versare in unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione stessa.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie, di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 - 472 - 473 e la disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 36 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa sui rifiuti entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano il Regolamento delle Entrate in quanto compatibile e le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 40 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del d. lgs. n.196/2003 e del d. lgs. n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ALLEGATO A) - Categorie di utenze non domestiche

Categoria	Attività Produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta
3	Distributori carburanti, impianti sportivi
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
6	Attività industriali con capannoni di produzione
7	Supermercati e ipermercati di generi misti
8	Attività artigianali di produzione beni specifici
9	Discoteche, night club
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista
14	Ospedali, case di cura e riposo
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio
18	Banchi di mercato generi alimentari
19	Banchi di mercato beni durevoli
20	Bed & breakfast